



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 68 / 2026

OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE LUNGO LA VIA PORRO, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda presentata in data 24.07.2026 dal sig. Volpi Stefano in qualità di titolare dell'impresa individuale "Edilvolpi di Volpi Stefano", con sede ad Induno Olona in Via Sacro Monte n. 52, per la modifica della circolazione pedonale sul marciapiede di Via Porro, nel tratto indicato in oggetto, per consentire il posizionamento di un ponteggio;
- Accertato che i lavori di cui trattasi verranno effettuati nel periodo dal 24.07.2026 sino al 30.10.2026;
- Visti gli artt. 6 e 7 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92,
- Visti gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;
- Ritenuto che in concomitanza con l'esecuzione dei lavori la larghezza del marciapiede in oggetto debba essere ridotta a m 1,20, allo scopo di garantire comunque la circolazione dei pedoni e salvaguardare la pubblica incolumità, nonché per ragioni di carattere tecnico;
- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) che lungo la Via Porro, all'altezza del civico 6, nel tratto limitatamente necessario all'esecuzione dei lavori, pari a metri lineari 12,00, venga istituito, **per il periodo 27.07.2026 – 30.10.2026, salvo proroga**, il restringimento del marciapiede, **con un calibro minimo non inferiore a metri 1,20**, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, secondo le cautele e le prescrizioni previste dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla normativa in materia di sicurezza sui cantieri stradali;
- 2) Che la ditta medesima nell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo di occupazione, abbia cura di garantire la
stabilità e le condizioni di massima sicurezza del ponteggio e della sicurezza dei pedoni, senza impedimenti di
alcun genere.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- al richiedente, affinché provveda ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 495/92 all'organizzazione del cantiere, nonché di tutti i segnali previsti dal regolamento stesso, necessari per il rispetto della presente Ordinanza (Fig. II 383 e seguenti); in particolar modo al posizionamento di cartelli di preavviso di lavori in corso e di restringimento del marciapiede.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere e dei lavori cui è legato il posizionamento del ponteggio; detta autorizzazione dovrà essere in ogni caso acquisita prima dell'occupazione dell'area.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Lì, 28/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)